



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

## NUOVO STATUTO DEL COMUNE DELL'AQUILA

*Bozza per proposte e osservazioni da parte dei cittadini in forma singola o associata*

### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune dell’Aquila rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e contribuisce a promuoverne lo sviluppo sociale culturale ed economico, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dall’Ordinamento dello Stato, dall’Unione Europea, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta Europea delle Autonomie Locali.
2. Il Comune esercita le proprie funzioni e quelle attribuitegli o delegategli dalle leggi della Repubblica e della Regione Abruzzo secondo il principio di sussidiarietà, attuando idonee forme di collaborazione con l’Amministrazione statale centrale e periferica, con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti Pubblici.
3. Il Comune promuove e favorisce i rapporti di collaborazione con i Comuni limitrofi e con gli Organismi Territoriali del Comprensorio.
4. Il Comune dell’Aquila, in collaborazione con la Regione Abruzzo, assolve alle sue funzioni di capoluogo regionale e adempie al ruolo di rappresentanza e tutela dei principi identitari di tutti gli Abruzzesi, anche residenti all'estero.

#### Art. 2 - Segni distintivi

1. Il Comune ha come segni distintivi:
  - a. il civico stemma “d’argento all’ aquila dal volo abbassato di nero, coronata, rostrata, linguata e armata d’oro, accostata alla scritta PHS in capo e IMMOTA MANET ai fianchi”;
  - b. il gonfalone, il cui ornamento comprende, oltre il civico stemma, le insegne degli storici Quarti di San Marciano, Santa Maria Paganica, San Pietro e Santa Giusta, i quali anticamente designavano anche le parti extra moenia del territorio comunale e che sono eretti a comporre il simbolo dell’unità comunale.



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

### **Art. 3 - Lutto cittadino**

1. Per la giornata del 6 aprile di ciascun anno è proclamato il lutto cittadino in perpetuo ricordo delle vittime e dei disastri provocati dal sisma del 6 aprile 2009.
2. In tale circostanza è disposta l'esposizione della bandiera europea, nazionale, dietro benestare delle autorità competenti, e comunale a mezz'asta o abbrunata, nelle sedi comunali ed in quelle degli altri Uffici pubblici.
3. Il Sindaco emana apposita ordinanza nella quale sono previste e disciplinate le forme di partecipazione alla giornata di lutto.

### **Art. 4 - Principi e finalità**

1. Il Comune dell'Aquila esercita le proprie funzioni nel rispetto dei principi sanciti dal presente Statuto, dalle disposizioni dettate dall'ordinamento costituzionale e legislativo in materia di autonomie locali ed uniforma la propria azione ai principi di legalità, di imparzialità, di equità, trasparenza e di buona amministrazione.
2. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune favorisce la formazione di una opinione pubblica informata dei diritti e dei doveri delle cittadine e dei cittadini e consapevole del proprio ruolo; a tale scopo, promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini e garantisce loro il diritto di accedere alle informazioni, agli atti ed alle strutture dell'amministrazione. In particolare, il Comune:
  - a. cura gli interessi generali della comunità aquilana e ne promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico;
  - b. riconosce e tutela la famiglia, promuove la valorizzazione sociale della maternità e della paternità ed il sostegno alle responsabilità genitoriali nella cura e nell'educazione della prole, intervenendo affinché dette finalità fondamentali si realizzino;
  - c. conformemente alla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, riconosce la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai

bambini pari condizioni e opportunità a prescindere dal censio, dalla provenienza e dall'etnia;

- d. si impegna a garantire la tutela dei diritti fondamentali dei giovani adolescenti, promuovendo politiche mirate alla protezione della loro salute fisica, mentale ed emotiva, alla salvaguardia del loro sviluppo sociale e alla prevenzione di qualsiasi forma di violenza, discriminazione o sfruttamento;
- e. favorisce la vita autonoma delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle attività di inserimento sociale, scolastico e lavorativo e promuove la rimozione degli ostacoli all'effettiva inclusione e indipendenza; a tal fine istituisce, nell'ambito della struttura organizzativa comunale, il disability manager quale figura professionale deputata al monitoraggio e alla promozione dell'inclusione e dell'accessibilità.
- f. promuove la terza età quale portatrice di saperi e conoscenze e ne garantisce la partecipazione attiva alla vita della comunità;
- g. assicura la libera, attiva e responsabile partecipazione delle cittadine e dei cittadini e delle formazioni sociali alle fondamentali scelte politiche ed amministrative;
- h. promuove l'integrazione dei cittadini più deboli e svantaggiati, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità;
- i. tutela il diritto alla salute dei cittadini attraverso l'attività di promozione, partecipazione e controllo sulla pianificazione sanitaria e sociosanitaria, secondo il principio di sussidiarietà.
- j. sostiene il principio delle pari opportunità come elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società, e conseguentemente promuove ogni utile azione volta a prevenire ogni forma di discriminazione ed a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la realizzazione, anche attraverso l'istituzione di appositi organismi;
- k. nell'ambito delle proprie competenze, promuove e sostiene la diffusione della cultura, della conoscenza e della partecipazione civica, riconoscendo nella tutela del patrimonio storico e artistico un elemento essenziale per il benessere della

comunità. In tale ottica, si impegna a favorire iniziative volte alla conservazione e alla valorizzazione delle tradizioni locali, promuovendo eventi e manifestazioni culturali e storiche. Tra le celebrazioni di maggiore rilievo, la Perdonanza Celestiniana, riconosciuta dall'UNESCO quale patrimonio culturale e immateriale dell'umanità, rappresenta l'evento simbolo della città dell'Aquila, espressione autentica dei valori spirituali, sociali e culturali e morali della comunità. Tale manifestazione, che trae origine dalla Bolla del Perdono concessa da Papa Celestino V, rappresenta non solo un momento religioso di grande significato, ma anche un'occasione per favorire la coesione sociale, la conoscenza e lo sviluppo del territorio;

- I. riconosce quale fattore essenziale di sviluppo culturale e civile della comunità locale la presenza sul territorio dell'Università degli Studi e delle altre Istituzioni di alta formazione e di ricerca ed opera per una stretta collaborazione tra la collettività, l'Amministrazione comunale e la comunità scientifica, promovendo, altresì, la presenza degli studenti nella città e favorendone l'integrazione;
- m. promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale ed ambientale, e favorisce ogni attività idonea alla diffusione della cultura;
- n. è parte attiva nella salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali; promuove la rigenerazione e riqualificazione della Città-Territorio e la mobilità sostenibile.
- o. favorisce l'integrazione dei cittadini stranieri sul territorio comunale nel reciproco rispetto dei diritti e dei doveri.
- p. valorizza ed incentiva le forme di volontariato, di associazionismo e di cooperazione nazionale ed internazionale, assicurando ad organizzazioni ed associazioni la propria collaborazione e favorendo la loro partecipazione alle attività del Comune;
- q. riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.
- r. promuove lo sviluppo dell'imprenditoria locale, in collaborazione con gli enti e gli organismi deputati a rappresentare gli interessi economici del territorio;



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

- s. promuove la cultura della pace e dei diritti umani attraverso iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione, anche mediante l'istituzione e la partecipazione ad appositi organismi; contribuisce altresì, nell'ambito delle proprie competenze, a favorire il processo di integrazione europea, anche attraverso la promozione e lo sviluppo dei rapporti di gemellaggio e di partenariato;
- t. riconosce e garantisce i principi di leale collaborazione, buona fede e legittimo affidamento delle cittadine e dei cittadini, così come sanciti dall'Unione Europea e dalla normativa nazionale.

#### **Art. 5 - Organizzazione**

1. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia, è organizzato secondo criteri che favoriscano la distinzione fra attività di governo, di indirizzo politico e di controllo attribuite agli organi di direzione politica ed attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria di competenza degli uffici.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato secondo regole che promuovano e favoriscano la professionalità e la responsabilità del personale quale diretta applicazione dei criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Nel perseguitamento di tali principi il Comune può eventualmente avvalersi anche della collaborazione di professionisti esterni, nei modi e nei tempi fissati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché compatibilmente con le risorse di bilancio.
3. Nel rispetto della vigente normativa ed in armonia con i principi dettati dal presente statuto, il Comune esercita la propria potestà regolamentare nelle materie ad esso funzionalmente attribuite.

#### **Art. 6 - Programmazione**

1. Il Comune assume il principio della programmazione come metodo della propria azione, in particolare nell'erogazione dei servizi indirizzati allo sviluppo socio-economico del territorio. A tal fine, dispone verifiche periodiche dei risultati conseguiti e ne valuta la corrispondenza ai fini prefissati, garantendo un'adeguata informazione ai cittadini e



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

favorendo la loro partecipazione alla definizione, all'attuazione ed alla verifica dei programmi.

2. Il Comune concorre altresì alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Strumenti principali delle attività di programmazione sono:
  - a. il programma di mandato relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare;
  - b. il documento unico di programmazione;
  - c. il piano urbanistico comunale (già piano regolatore generale);
  - d. il bilancio di previsione;
  - e. il piano integrato di attività e organizzazione;
  - f. il bilancio di genere
  - g. il bilancio sociale
  - h. gli indirizzi concernenti la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
4. Il Comune privilegia gli accordi di programma tra amministrazioni al fine di favorire lo snellimento delle procedure e la cooperazione fra più enti per il raggiungimento di obiettivi comuni.

## TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

### CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### Art. 7 - Titolari dei diritti

1. Il Comune riconosce e promuove il diritto di partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini alla vita dell'Ente. La partecipazione è considerata un diritto soggettivo fondamentale e l'Ente si impegna a garantirne l'esercizio in maniera libera e riconosciuta, attraverso le modalità e gli strumenti previsti dalle normative vigenti e dal presente statuto.



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

2. Le disposizioni del presente capo si applicano:

- a. alle cittadine e ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune dell'Aquila;
- b. alle cittadine e ai cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- c. alle cittadine e ai cittadini appartenenti all'Unione Europea, residenti o soggiornanti nel territorio comunale;
- d. alle cittadine e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio comunale.

**Art. 8 - Istanze e petizioni**

1. Nelle materie di competenza comunale possono essere presentate istanze e petizioni.
2. Per istanza si intende la richiesta scritta volta a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale su questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo diretta ad ottenere un determinato provvedimento amministrativo.
3. Per petizione si intende la richiesta scritta volta a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione Comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in determinate materie o per questioni specifiche e particolari.
4. Le suddette istanze e petizioni possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 6, in forma singola o associata, dagli enti, dalle associazioni, dagli ordini e dai collegi professionali, presso gli uffici comunali competenti, anche a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata.
5. Per le forme di presentazione, i requisiti di ammissibilità e le modalità procedurali si rinvia al Regolamento sugli Istituti di Partecipazione vigente.

**Art. 9 - Diritti di iniziativa**

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti, nel numero minimo fissato dal Regolamento, le associazioni, gli organismi di partecipazione, gli ordini ed i collegi professionali hanno facoltà di presentare al Sindaco proposte finalizzate all'adozione di atti da parte del Comune.



L'AQUILA  
2026 Capitale italiana della Cultura

2. Le modalità per la presentazione delle proposte, i requisiti di ammissibilità, la procedura, le forme di pubblicità ed i poteri, anche di controllo, dei proponenti, sono disciplinati dal Regolamento sulla partecipazione.
3. Entro sessanta giorni gli organi comunali competenti sono tenuti a prendere in considerazione la proposta.
4. Non possono essere presentate proposte sulle stesse materie per le quali non è ammissibile il referendum.

#### **Art. 10 - Organismi di partecipazione**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare, comunque denominati, all'amministrazione locale.
2. Gli organismi di cui al precedente comma, nel rispetto dei diritti di autonoma iniziativa delle associazioni e dei singoli cittadini, sono finalizzati ad assicurare il rapporto di collaborazione tra la popolazione, le sue formazioni e gli organi di governo locale.

#### **Art. 11 - Consultazioni**

1. Gli organi di governo del Comune, di propria iniziativa o su richiesta dei soggetti di cui al precedente articolo, promuovono attività di consultazione dei portatori di interesse.
2. La consultazione ha lo scopo di conoscere l'orientamento dei soggetti interpellati. Può essere effettuata mediante indizione di incontri ed assemblee, nonché attraverso l'utilizzo del sito internet e canali social istituzionali o in altre forme possibili.
3. Il ricorso ai diversi metodi di indagine conoscitiva è effettuato garantendo la chiarezza delle materie oggetto della consultazione, la trasparenza delle tecniche utilizzate, l'adeguata pubblicità dei risultati finali e la tutela della privacy ai sensi della normativa vigente. L'esito dell'avvenuta consultazione è riportato nel testo dell'atto con il quale il Comune assume le determinazioni finali.

#### **Art. 12 - Referendum**

1. Il consiglio comunale adotta la decisione di ricorrere al referendum consultivo della popolazione comunale per iniziativa dei due terzi dei propri componenti ovvero quando ne



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

facciano richiesta i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a, del presente Statuto, nel numero minimo di cinquemila sottoscrittori.

2. La deliberazione è adottata previa verifica dell'ammissibilità del quesito referendario da parte del comitato dei garanti di cui al comma 7, e previa raccolta delle firme necessarie.
3. Il sindaco indice il referendum entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare.
4. Hanno diritto di voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, nonché i cittadini appartenenti a Stati dell'Unione Europea, residenti, che abbiano espresso la volontà di voto nelle forme previste dalla legge. La consultazione referendaria è valida se partecipa alla votazione il 50% più uno degli aventi diritto. L'esito del referendum è determinato dalla volontà risultante dal maggior numero dei voti validamente espressi.
5. In ciascun anno solare è possibile proporre e indire un'unica consultazione referendaria, anche su più quesiti. Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro, semplice ed univoco, e può riguardare materie di esclusiva competenza locale. Il Regolamento disciplina le modalità di indizione e di svolgimento del referendum. Non possono essere oggetto di referendum le materie precluse dalla vigente normativa, ed in particolare le questioni attinenti a:
  - a. elezioni, nomine, revoche e decadenze;
  - b. personale comunale o di enti, aziende o istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
  - c. tributi, tariffe, bilanci, mutui e prestiti, contributi ed agevolazioni, sanzioni amministrative;
  - d. piano urbanistico comunale e strumenti attuativi;
  - e. statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali.
6. Dopo l'indizione del referendum il competente organo comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione.
7. Il regolamento sulla partecipazione disciplina le funzioni del Comitato dei Garanti, composto da tre/cinque elettori, che sono eletti per ogni consiliatura con deliberazione del Consiglio Comunale che, a scrutinio segreto, si esprime su una rosa di 15/20 nomi individuati in sede di Conferenza dei Capigruppo.



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

8. La proclamazione del risultato del referendum avviene a cura del comitato dei garanti, ed è formalizzata nella prima seduta utile del consiglio comunale. In ogni caso, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, il competente organo è tenuto a adottare atti coerenti con la volontà degli elettori.
9. Il regolamento sulla partecipazione definisce le procedure di ammissibilità del referendum, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni ed ogni altro aspetto legato alla loro validità ed alla proclamazione del risultato.

## CAPO II - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

### Art. 13 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e accessibili in base a quanto previsto dalle normative vigenti. Fanno eccezione quelli stabiliti dalla legge, la cui diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, ovvero quelli dichiarati riservati con apposito provvedimento. Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è esteso alle aziende speciali, ai gestori di pubblici servizi operanti su concessione comunale, agli enti e alle aziende a vario titolo partecipate dal Comune, secondo i rispettivi regolamenti.
2. Il Comune può dotarsi di apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso e il rilascio di copie.
3. Fermi i diritti del consigliare comunale stabiliti dall'art. 43 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'accesso ai documenti richiesto dal consigliere comunale è assicurato da parte dell'Ufficio che li detiene entro tre giorni lavorativi dalla specifica richiesta, salvo differimento per motivata ragione. I documenti, le notizie e le informazioni forniti sono utilizzati dal consigliere comunale esclusivamente per l'esercizio del suo mandato.
4. In ogni caso non sono ammissibili istanze di accesso di carattere meramente emulativo e volte ad un controllo generalizzato sull'attività dell'Ente.
5. In linea generale, le consigliere Giannangeli, Pezzopane e il consigliere Verini chiedono che vada articolato l'accesso senza eccessivi restringimenti.



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

#### **Art. 14 – Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali i provvedimenti sono destinati a produrre effetti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il regolamento di cui al comma 3 del precedente articolo 12 può disciplinare, tra l'altro, il diritto dei destinatari e degli interessati:
  - a. ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento, nonché a presentare memorie scritte e documenti attinenti;
  - b. ad assistere, personalmente ovvero attraverso persona delegata, alle ispezioni ed agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
3. Ove sussistano oggettive ragioni di somma urgenza, formalmente motivate, l'amministrazione può non dare corso a quanto disposto dal precedente comma 2.

#### **Art. 15 – Ufficio per le relazioni con il pubblico**

1. Il Comune garantisce le comunicazioni tra l'ente e i cittadini fornendo informazioni, assistenza per pratiche, raccogliendo reclami e operando nel rispetto della massima trasparenza amministrativa, seconde le norme vigenti.
2. In tal senso, il settore comunale, che in base alla macrostruttura deliberata dalla Giunta, ha in capo la funzione della comunicazione, predisponde l'allestimento di un ufficio per le relazioni con il pubblico, che può essere predisposto anche in modalità telematiche senza essere necessariamente fisico.
3. (Il Comune istituisce apposito ufficio per rendere effettivo l'esercizio del diritto di accesso e di informazione, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento e nel rispetto del corretto uso delle moderne tecnologie finalizzate alla raccolta ed al trattamento delle informazioni – proposta di modifica del comma 2 da parte dell'avv. de Nardis). (Trattandosi di un ufficio, il consigliere Massimo Scimia non ritiene utile che si trovi all'interno dello



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

Statuto). (Le consigliere Pezzopane e Giannangeli ritengono che sia uno strumento eccessivamente legato al governo civico, così come descritto) (Caporale precisa che la configurazione di questa struttura attraverso l'articolato proposto è stata pensata proprio per garantire autonomia, indipendenza e soprattutto efficienza dell'urp. Inoltre la collocazione nel settore dove insiste la comunicazione non è una situazione di subalternità nei confronti della stessa, ma una contiguità che rende ancora più solida l'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico).

### **CAPO III – IL DIFENSORE CIVICO**

#### **Art. 16 – Istituzione, funzioni e mezzi**

1. Per la disciplina e l'esercizio delle funzioni del Difensore civico si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge n. 191 del 28 dicembre 2009, ed alle eventuali successive modificazioni e integrazioni.

### **TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

#### **Art. 17 – Organi e loro attribuzioni**

1. Sono organi istituzionali e di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco, la Giunta Comunale.
2. La rappresentanza del Consiglio comunale spetta al Presidente. Costituiscono articolazioni del Consiglio comunale la Conferenza dei Capigruppo e le Commissioni permanenti.
3. La composizione, le attribuzioni, i diritti, i doveri e le prerogative degli organi suddetti sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
5. Il Sindaco è a capo dell'amministrazione, ne è responsabile ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato ed ogni altra funzione ad esso attribuita dall'Ordinamento.



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

- 
6. La Giunta collabora con il Sindaco, che la presiede, nel governo del Comune. Compie tutti gli atti non riservati dall'ordinamento vigente al Consiglio comunale e al Sindaco. Svolge altresì attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

## CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

### SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

#### **Art. 18 – Composizione, elezione, durata e scioglimento**

1. La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

#### **Art. 19 – Consiglieri comunali**

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, successivamente all'adozione della delibera di surroga.
2. Spetta ai Consiglieri l'iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio. Nell'esercizio dei diritti di iniziativa e di controllo essi hanno facoltà di presentare, con le modalità di cui al regolamento del Consiglio Comunale, proposte di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno, nonché interrogazioni, interpellanze ed istanze di sindacato ispettivo, alle quali il Sindaco e gli Assessori delegati assicurano risposta entro i termini fissati dal regolamento, e comunque non oltre trenta giorni. Nelle attività di cui sopra, il Consigliere deve astenersi da ogni attività che comporti conflitto di interessi anche potenziale.
3. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo il Consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende partecipate e delle istituzioni comunali ed ha diritto, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale di ottenere, anche dalle società partecipate e dai soggetti, pubblici o privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, informazioni e notizie, nonché di prendere visione di documenti ed estrarre atti utili all'espletamento del mandato.
4. I Consiglieri comunali, nell'utilizzo delle informazioni e dei documenti acquisiti in virtù dell'incarico amministrativo, sono vincolati alle finalità effettivamente e strettamente



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

pertinenti all'esercizio delle funzioni. Il Consigliere è tenuto a rispettare pedissequamente la privacy dei soggetti di cui acquisisce informazioni in virtù del mandato.

5. I Consiglieri hanno diritto-dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di parteciparvi attivamente durante l'intero svolgimento dei lavori. Il Consigliere è tenuto a dare comunicazione della propria assenza con giustificazione da far pervenire all'ufficio di presidenza del Consiglio, di norma prima della seduta; in caso di oggettivo impedimento, la giustificazione potrà essere prodotta entro e non oltre i due giorni successivi alla seduta medesima. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, ovvero ad un terzo delle sedute tenutesi nell'arco dell'anno solare, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del Consigliere dalla carica; il procedimento, da espletarsi con le modalità e nei termini di cui al regolamento del Consiglio comunale, deve in ogni caso disciplinare il diritto del Consigliere al contraddittorio.
6. Il Consigliere comunale ha diritto di percepire un gettone di presenza, o altro emolumento alternativo, laddove previsto dalla legge dello Stato, per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni formalmente istituite e convocate. La normativa nazionale determina l'importo del gettone e, se previsto da leggi o regolamenti di Stato, dell'emolumento alternativo.
7. Ai Consiglieri possono essere conferiti dal Sindaco incarichi su specifiche materie, con il compito di riferirne al Consiglio. Gli incarichi hanno durata limitata nel tempo e non comportano oneri finanziari per il Comune.
8. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e secondo le modalità di cui al regolamento del Consiglio comunale.
9. Ogni Consigliere ha diritto di essere nominato quale componente di almeno una Commissione consiliare.
10. È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo.



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

## Art. 20 – Il Consigliere straniero aggiunto e la Consulta dell'integrazione

1. Il Comune riconosce e valorizza le identità culturali di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, ritenendole irrinunciabili, favorisce il confronto e lo scambio interculturale. A tal fine istituisce la figura del Consigliere aggiunto, riconoscendo alle cittadine e ai cittadini stranieri maggiorenni, non appartenenti all'Unione Europea, con i requisiti di cui all'art. 7 comma 1, lett. d) del presente Statuto, il diritto di eleggere un proprio rappresentante chiamato a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Comunale.
2. L'elezione di cui al comma precedente avviene in coincidenza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale e viene disciplinata da apposito regolamento.
3. Il Consigliere aggiunto ha diritto di partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, di intervenire nel corso dei lavori e di proporre atti e documenti contenenti argomenti in linea con quelli descritti al comma 1. Non spettano a tale Consigliere il diritto di voto e il gettone di presenza o emolumento analogo.
4. In alternativa al Consigliere aggiunto può essere nominata la Consulta dell'integrazione composta da tre membri, cittadini non appartenenti all'Unione Europea con i requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. d) del presente Statuto. Detti membri vengono nominati come segue: uno da parte del Sindaco, uno dai Consiglieri di maggioranza e uno dai Consiglieri delle opposizioni. I Consiglieri della consulta, di nomina consiliare, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio comunale nella prima seduta della consiliatura.
5. La Consulta ha funzioni consultive nelle problematiche dell'integrazione e delle pari opportunità, con le stesse prerogative del Consigliere aggiunto.
6. Apposito regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Consulta.

## Art. 21 – Competenze del Consiglio

1. Le funzioni del Consiglio non possono essere delegate ad altri organi del Comune. Il Consiglio comunale:
  - a. determina l'indirizzo politico-amministrativo generale del Comune e ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza,



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

- b. definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, e provvede alla nomina dei propri rappresentanti nei casi espressamente previsti dalla legge;
  - c. adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il regolamento disciplinante il suo funzionamento.
  - d. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il Consiglio partecipa alla definizione ed all'attuazione delle linee programmatiche proposte dal Sindaco. A tal fine, entro trenta giorni dalla prima seduta, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio l'atto contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La segreteria generale provvede alla immediata trasmissione dell'anzidetto atto a tutti i Consiglieri comunali. Entro quarantacinque giorni il Consiglio esamina le linee programmatiche di mandato; ciascun Consigliere ha il pieno diritto di intervenire alla definizione delle stesse presentando proposte di emendamento. L'atto contenente le linee programmatiche è sottoposto a votazione nella stessa seduta ovvero, se necessario, in una seduta successiva da tenersi entro e non oltre quindici giorni.
3. Il Consiglio verifica annualmente l'attuazione delle linee programmatiche di mandato entro il termine previsto dalla legge per l'accertamento degli equilibri di bilancio. Qualora il Consiglio, per circostanze sopravvenute, ritenesse non più adeguate le linee programmatiche approvate, con deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti, può invitare il Sindaco a modificarle indicando gli obiettivi di massima da perseguire. Entro trenta giorni dalla verifica, le linee programmatiche, così emendate, vengono sottoposte alla deliberazione del Consiglio comunale che le approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## **Art. 22 – Funzionamento del Consiglio.**

1. Un apposito regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio, stabilisce il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, nel rispetto del limite minimo stabilito



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

dalla legge, e fissa le modalità per la convocazione, per la presentazione e per la discussione di proposte, interrogazioni ed ogni altra istanza nel rispetto dei seguenti principi:

- a. il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente è inoltre tenuto a convocare il Consiglio, entro il termine di venti giorni, ove ne facciano richiesta motivata un quinto dei Consiglieri assegnati o il Sindaco. Il Consiglio si riunisce altresì in occasione della relazione annuale della commissione di controllo e garanzia;
- b. le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento;
- c. il regolamento disciplina altresì le modalità di svolgimento delle adunanze consiliari aperte su temi di particolare rilevanza sociale e politica, da convocarsi su iniziativa del Presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei capi gruppo, ovvero su richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati.
- d. gli avvisi di convocazione, unitamente all'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono pervenire al Consigliere sulla casella di posta elettronica istituzionale del Comune, entro il termine fissato dal regolamento, che può stabilire un termine più ampio per la comunicazione degli avvisi di convocazione delle sedute di bilancio. Il regolamento può altresì prevedere termini abbreviati in caso di urgenza.
- e. le sedute consiliari, in prima convocazione, sono validamente costituite con la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco; in seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, arrotondato per difetto;
- f. gli atti e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri, tramite sistemi informatici e il deposito presso la segreteria generale, almeno cinque giorni antecedenti la seduta, salvo diverso termine previsto dal Regolamento; (paragrafo da sopprimere perché ripetitivo del contenuto della lettera d. Operazione d'ufficio).
- g. i tempi massimi per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto, nonché il tempo complessivo da dedicare, nel corso di ogni seduta, alla



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

trattazione delle interrogazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno, devono essere fissati dal regolamento;

- h. le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisca la votazione segreta;
  - i. ove il Consiglio sia chiamato a nominare più rappresentanti presso singoli enti, l'espressione di almeno un nominativo è riservato alle minoranze.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa; il regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi regolarmente costituiti.

## **SEZIONE II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E SUE ARTICOLAZIONI**

### **Art. 23 - Presidente e Ufficio di Presidenza del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale, dopo la convalida degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, elegge il Presidente tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del Consiglio Comunale, che ne disciplinano altresì i poteri, le funzioni e le modalità di revoca. Il Presidente del Consiglio è assistito nelle sue funzioni da un apposito ufficio comunale al quale è preposto un funzionario di elevata qualificazione.
2. il Presidente:
  - a. rappresenta il Consiglio comunale, ne garantisce l'esercizio delle funzioni e ne tutela la dignità del ruolo. Nelle manifestazioni ove sia prevista la rappresentanza ufficiale dell'assemblea comunale veste la fascia con i colori della città;
  - b. nell'esercizio delle sue funzioni, informa la propria azione a rigorosi criteri di imparzialità, a difesa delle prerogative dell'Assise Civica e dei singoli Consiglieri;
  - c. assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte all'organo consiliare;
  - d. convoca il Consiglio, sentita la conferenza dei capi gruppo;



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

- e. organizza e dirige i lavori del Consiglio, nel rispetto delle norme regolamentari ed a garanzia delle regole democratiche del dibattito; in caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente con funzioni vicarie, ed in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo dall'altro Vicepresidente; ove entrambi siano assenti ovvero impediti, le funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.
- f. nomina con decreto, su indicazione dei capigruppo, le commissioni consiliari permanenti, vigila sul loro funzionamento e ne coordina l'attività;
- g. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
- h. è componente di tutte le commissioni consiliari senza diritto di voto, salvo quanto prescritto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in caso il Presidente appartenga a un monogruppo.
3. Il Presidente, assunte le funzioni, dispone affinché si proceda all' elezione di due Vicepresidenti, che costituiranno l'Ufficio di Presidenza secondo le modalità stabilite dal regolamento, assicurando, in ogni caso, che uno di essi sia eletto in rappresentanza delle minoranze. Fra i due Vicepresidenti il Presidente nomina il suo vicario.
4. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, che lo presiede, dai due Vicepresidenti, come sopra eletti, e dal Segretario Generale dell'Ente e coadiuva il Presidente nello svolgimento dei compiti di programmazione, organizzazione e direzione dei lavori. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente con funzioni vicarie.
5. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo. Il Presidente può essere revocato per violazione dei doveri istituzionali e comunque nei casi e secondo le modalità di cui alla normativa vigente e al regolamento del Consiglio. La revoca, una volta votata dal Consiglio comunale, ha effetto immediato e i lavori delle sedute consiliari sono presiedute dal Vicepresidente vicario o, in sua assenza, dall'altro Vicepresidente o, qualora assente anch'esso, dal Consigliere anziano.
6. Al Presidente è corrisposta un'indennità di carica nei casi e con le misure previste dalla legge.



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

## Art. 24 - Gruppi consiliari

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti, di norma, dai Consiglieri Comunali eletti in una medesima lista. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Possono essere costituiti da un solo Consigliere anche i gruppi formatisi per adesione a forze politiche rappresentate da almeno un gruppo regionale, parlamentare o europeo. È altresì consentita la costituzione del “gruppo misto” con un solo Consigliere. Al di fuori di dette ipotesi, la costituzione di un gruppo necessita dell'adesione di almeno tre Consiglieri. Le adesioni ad altri gruppi consiliari, nel corso del mandato, devono essere presentate in forma scritta e sono soggette all’assenso del capo del gruppo cui il consigliere chiede di aderire. Al regolamento spetta la disciplina specifica delle modalità dei cambi dei gruppi di appartenenza.
2. Ove nel corso del mandato amministrativo uno o più consiglieri si separino dal gruppo originario di appartenenza e non aderiscano ad altro gruppo come previsto dal regolamento, gli stessi confluiscono nel “gruppo misto”.
3. Ciascun gruppo è rappresentato da un capigruppo. I termini e le modalità di designazione dei singoli capigruppo sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.
4. A ciascun gruppo consiliare sono assicurati gli spazi e le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti di istituto in base a quanto previsto dal Regolamento.

## Art. 25 - La conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dai capigruppo consiliari ed è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, che la presiede, e dell’ufficio di presidenza, con i quali concorre a definire la programmazione dei lavori del Consiglio ed a stabilire quant’altro risulti utile per il proficuo andamento dell’attività consiliare.
2. Le materie di competenza, le ulteriori funzioni, l’organizzazione, la pubblicità dei lavori ed ogni altro aspetto legato alla sua costituzione ed al suo funzionamento sono disciplinati dal Regolamento.



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

## Art. 26 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio si articola in Commissioni permanenti, costituite con rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari ed in modo tale da assicurare la presenza in ciascuna di esse di almeno un componente per ogni gruppo. Il regolamento, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, disciplina il numero delle commissioni, le modalità di designazione e quelle che ne consentano un'equilibrata composizione numerica, i poteri e l'organizzazione.
2. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni svolgono attività referente, redigente e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio ed esprimono parere sugli atti ad esse sottoposti entro i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Le Commissioni hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione, di ordini del giorno e di mozioni per le materie di loro competenza.
4. Le Commissioni vengono convocate con le modalità previste dal Regolamento.
5. Alle sedute delle Commissioni sono tenuti a partecipare gli assessori relatori degli argomenti all'ordine del giorno, nonché i dirigenti, ovvero i funzionari da essi incaricati, per le materie di competenza.
6. Le Commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni di responsabili degli uffici del Comune, nonché di amministratori e dirigenti di enti, istituzioni, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, di cittadini o associazioni che operano in ambiti di riferimento rispetto alle questioni trattate.

## Art. 27 - Commissione di controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla prima seduta, costituisce una Commissione consiliare di garanzia a carattere permanente, con funzioni referenti, redigenti e di controllo politico per favorire la corretta integrazione dei rapporti tra l'attività di indirizzo e controllo del Consiglio comunale e quella propositiva e di amministrazione attiva esplicata dalla Giunta comunale.
2. La Commissione è composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare, indicato dal rispettivo capogruppo e nominato con le modalità previste dall'art. 22, comma 2,



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

lettera f) del presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3. La Commissione, con cadenza almeno semestrale, verifica l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi deliberati dal Consiglio comunale e procede alla stesura della relazione annuale sull'attività svolta, da sottoporre all'attenzione del Consiglio. Inoltre si esprime con propria relazione in occasione dell'attuazione del programma di mandato prevista dall'art. 20 comma 3.
4. È demandata al Regolamento del Consiglio la disciplina di ogni eventuale ulteriore aspetto legato alla sua costituzione e al suo funzionamento. Restano comunque escluse dalle attività della commissione le forme di controllo e le competenze riservate dalla legge e dal presente statuto ad altri organi.
5. Il presidente è eletto nella seduta costitutiva della Commissione, a seguito di votazione riservata alle minoranze.

#### **Art. 28 - Commissioni speciali d'indagine**

1. Il Consiglio, con deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei propri componenti, compreso il Sindaco, può istituire commissioni speciali di indagine con funzioni conoscitive, ispettive e di coordinamento; dette commissioni hanno carattere non permanente, operano nei limiti del mandato loro conferito e cessano le loro funzioni allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.
2. Il regolamento del Consiglio determina i criteri sulla composizione, sul funzionamento, sull'elezione del presidente e sui limiti del mandato delle commissioni speciali.

### **CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE**

#### **Art. 29 - Composizione, nomina, cessazione dalla carica**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori fino al massimo previsto dalla legge, uno dei quali investito della carica di Vicesindaco. In caso di indisponibilità contemporanea del Sindaco e del Vicesindaco, i lavori della Giunta sono presieduti dall'assessore anziano. È assessore anziano colei o colui che precede nella



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

lista dei componenti della Giunta, così come riportata nel decreto di nomina dell'organismo sottoscritto dal Sindaco.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, con le modalità previste dalla legge, e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla nomina e all'inizio dei lavori consiliari.
3. Possono essere nominati assessori coloro che possiedono i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
4. Le cause di incompatibilità sono disciplinate dalla legge.
5. La cessazione dalla carica della Giunta e dei singoli assessori, la loro revoca ed i motivi di sospensione e di decadenza sono disciplinati dalla legge. La Giunta resta in carica fino all'insediamento della nuova amministrazione, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, allo svolgimento degli affari di ordinaria amministrazione e all'adozione di atti urgenti o improrogabili.
6. Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate in forma scritta al sindaco e producono effetto immediato.

#### **Art. 30 – Competenze della Giunta**

1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; riferisce annualmente al Consiglio sul proprio operato e svolge nei suoi confronti attività di impulso e di proposta.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza di altri organi, del segretario generale o dei dirigenti.
3. Ove ricorra un'urgenza motivata e tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio, la Giunta può deliberare variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i sessanta giorni successivi, o entro diverso termine previsto dalla legge, a pena di decadenza.



L'AQUILA  
2026 Capitale italiana  
della Cultura

4. La Giunta, inoltre, adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Statuto e degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale.
5. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione e di promuovere l'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi istituzionali, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
6. Gli assessori possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza determinare la validità delle sedute; essi sono tenuti a partecipare quando il Consiglio e le commissioni trattino argomenti attinenti le materie ad essi conferite e comunque quando sia richiesto dal presidente del Consiglio, dal Sindaco e negli altri casi specificati dal regolamento.
7. Agli assessori è attribuito il potere di formulare proposte al Consiglio comunale sotto forma di provvedimento deliberativo della Giunta. In forma singola gli assessori, in quanto non componenti l'organo consiliare, possono presentare proposte al Consiglio solo se sottoscritte anche dal Sindaco ovvero, in sua assenza, da chi ne esercita le funzioni vicarie.

### **Art. 31 – Adunanze e deliberazioni**

1. La Giunta si riunisce su convocazione del Sindaco, che la presiede, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno per il funzionamento della Giunta Comunale ai sensi del successivo comma 5. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vicesindaco, ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'Assessore anziano, così come denominato al comma 1 dell'art. 28.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; tuttavia la Giunta può peraltro ammettere alle proprie riunioni persone non appartenenti al collegio.
3. Alle sedute della Giunta partecipa di diritto il Segretario generale, con funzioni verbalizzanti, consultive, referenti e di assistenza; in caso di assenza le sue funzioni sono svolte dal vicesegretario generale.
4. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni; le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei propri componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

- 
5. La Giunta adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

### **CAPO III – IL SINDACO**

#### **Art. 32 – Elezione, mandato e cessazione dalla carica**

1. Il Sindaco rappresenta il Comune. È l'organo responsabile della sua amministrazione e ne mantiene l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo.
2. L'elezione del Sindaco, le cause di sospensione e di cessazione dalla carica, nonché le modalità per la presentazione e per la votazione della mozione di sfiducia, sono disciplinate dalla legge.
3. Terminato definitivamente il suo o i suoi mandati e, di conseguenza, cessate le sue funzioni, il Sindaco uscente assume il titolo onorifico di Sindaco emerito.

#### **Art. 33 – Funzioni quale organo del Comune**

1. Il Sindaco:
  - a. predisponde il programma di mandato da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;
  - b. nomina i componenti della Giunta, può revocarli e provvede alla loro sostituzione nei casi e nei modi previsti dalla legge;
  - c. convoca e presiede la Giunta comunale e stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute;
  - d. promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, in attuazione delle determinazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente;
  - e. nomina e revoca il Segretario generale con le modalità previste dalla legge, nonché il Direttore generale, se tale carica è prevista dalla normativa nazionale in vigore.
  - f. sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario generale dell'Ente e al Direttore generale, se previsto.



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

- g. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali;
- h. indice le consultazioni referendarie comunali;
- i. ha la rappresentanza attiva e passiva in giudizio dell'ente; quando egli lo ritenga, può attribuire l'esercizio della rappresentanza a dirigenti, rilasciando loro specifica delega;
- j. può adottare ordinanze contingibili ed urgenti a carattere esclusivamente locale, nei casi previsti dalla legge;
- k. adotta i provvedimenti necessari, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici; coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, quelli degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive degli utenti;
- l. verifica l'attuazione dei programmi di enti, aziende, società ed organismi promossi dal Comune, nonché la conformità della loro attività rispetto agli indirizzi delineati, riferendone periodicamente al Consiglio comunale;
2. Egli svolge altresì ogni altra funzione demandatagli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

#### **Art. 34 – Nomine dei rappresentanti del Comune**

1. Il Sindaco provvede, ai sensi della normativa vigente e sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni. Il Sindaco, nell'esercizio del proprio potere di nomina, è tenuto a rispettare le disposizioni di legge sulla la parità di genere.
2. L'esercizio del diritto di nomina è sempre subordinato al rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza e di esperienza dei nominati.



L'AQUILA  
2026 Capitale italiana della Cultura

- 
3. Il provvedimento consiliare contenente gli indirizzi per le nomine e per le revoche deve prevedere strumenti e procedure idonei all'osservanza dei criteri di cui sopra.

#### **Art. 35 – Funzioni quale Ufficiale di Governo**

1. Il Sindaco, nei casi stabiliti dalla legge, sovrintende, emana direttive ed esercita funzioni di vigilanza relativamente ai servizi di competenza statale; egli adotta altresì, ove previsto, provvedimenti contingibili ed urgenti.
2. Egli può delegare funzioni demandategli nella sua qualità di ufficiale di Governo ai soggetti previsti dalla legge e dal presente statuto.

#### **Art. 36 – Il Vicesindaco**

1. Il Sindaco nomina tra i componenti della Giunta comunale un Vicesindaco con funzioni vicarie.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di impedimento temporaneo di assenza, nonché negli ulteriori casi previsti dalla legge.

### **TITOLO IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE**

#### **CAPO I – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

#### **Art. 37 – Criteri e principi**

1. L'ordinamento generale degli uffici, dei servizi e del personale è disciplinato da norme regolamentari, adottate nel rispetto della vigente normativa ed in armonia con i principi stabiliti dal presente Statuto. In particolare, il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:
  - a. le funzioni dei settori, dei servizi e degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi;
  - b. i criteri e le modalità per l'articolazione degli orari di servizio, di apertura al pubblico e del lavoro nel rispetto delle disposizioni fissate dai soggetti preposti. Gli orari di



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

- funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici sono stabiliti sulla base delle esigenze dell'utenza. L'amministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri enti, la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi, anche in forma decentrata;
- c. la dotazione di sedi e strumenti ed i diritti in tema di accesso delle organizzazioni sindacali dei dipendenti;
  - d. ogni altra materia ad essi demandata dalla vigente normativa e dal presente statuto.
2. Gli uffici ed il personale sono organizzati secondo criteri di programmazione, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, e di assicurare all'azione amministrativa speditezza, economicità, imparzialità e trasparenza.
  3. L'articolazione della struttura comunale in unità organizzative e le loro aggregazioni sono disciplinate avendo riguardo alle funzioni istituzionali del Comune ed ai suoi programmi.
  4. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo e la valorizzazione delle professionalità dei dipendenti e delle loro attitudini alla qualificazione; riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell'organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati.
  5. Il Comune predetermina, pubblicizza ed aggiorna standard quantitativi e qualitativi relativi ai servizi erogati e li verifica annualmente.

#### **Art. 38 - Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente con riferimento ai principi costituzionali di legalità e di imparzialità dell'azione amministrativa. In particolare, il Segretario:
  - a. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività sotto il profilo giuridico-amministrativo;



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

- 
- b. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - c. può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - d. esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco ovvero attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti comunali;
  - e. studia i problemi di organizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative;
  - f. partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle Commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive, ed è segretario di diritto della Commissione di controllo e garanzia;
  - g. è componente del comitato dei garanti per l'ammissibilità dei referendum a carattere locale, come disciplinati dal Regolamento per la Partecipazione;
  - h. svolge le funzioni di direzione generale salvo nomina del Direttore Generale;
  - i. provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

#### **Art. 39 - Il Vicesegretario generale**

- 1. Il Vicesegretario, nominato dal Sindaco, collabora con il segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, di assenza o di impedimento, anche temporaneo.
- 2. Le funzioni di Vicesegretario generale sono attribuite, con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ad un dirigente in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

#### **Art. 40 - Il Direttore Generale**

- 1. Il Direttore Generale può essere nominato solo qualora la normativa vigente lo preveda. È designato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale e previa verifica dei requisiti, sovrintende alla gestione dell'Ente provvedendo, in applicazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, ad attuare gli indirizzi



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, perseguiendo il raggiungimento di livelli ottimali di efficacia dell'azione amministrativa e di efficienza della struttura burocratica.

2. Egli, in particolare, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e, in generale, dalle normative vigenti.

#### **Art. 41 – I dirigenti**

1. La direzione delle strutture in cui si articola il Comune è attribuita ai dirigenti, secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2. La copertura dei posti dirigenziali avviene attraverso le modalità previste dalla legge per l'accesso a tempo indeterminato alla qualifica, ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici, oppure mediante attribuzione di incarichi con contratti a tempo determinato secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
3. Spettano ai dirigenti le funzioni ad essi attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali. In particolare, ad essi competono la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del Comune e ad essi sono conseguentemente demandati tutti i compiti di attuazione dei programmi e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici. Spettano altresì ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di Governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale ove istituito.
4. I dirigenti organizzano e dirigono l'attività delle unità organizzative cui sono preposti sulla base del principio di autonomia; essi dispongono delle risorse assegnate, attribuiscono i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità ed attitudini professionali, ed esercitano ogni altra funzione ad essi demandata dai regolamenti comunali.
5. I dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili del conseguimento degli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e della efficienza e dei risultati della gestione.



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

- 
6. L'amministrazione valuta le prestazioni dei propri dirigenti e le loro competenze organizzative, con particolare riguardo ai risultati dell'attività amministrativa e della gestione, servendosi di apposito Organismo Indipendente di Valutazione, o altra struttura equivalente stabilita dalla legge, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di riferimento.

#### **Art. 42 – Incarichi di funzioni dirigenziali**

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti e definiti dal Sindaco, nel rispetto e nei limiti di cui alla vigente normativa ed al presente Statuto e con le modalità di cui al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. L'incarico di direzione conferito a tempo determinato è rinnovabile e revocabile. Il rinnovo dell'incarico è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo di riferimento, relativamente sia al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, sia al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai settori e/o servizi da lui diretti. Le ipotesi di revoca dell'incarico sono disciplinate dalla legge. Nell'effettuare le proprie scelte, il sindaco tiene conto anche delle risultanze dell'attività dell'Organismo Indipendente di valutazione.

#### **Art. 43 – Contratti a tempo determinato**

1. La copertura dei posti di qualifiche dirigenziali e di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, nella misura prevista dalla legge. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto in questione sono conferiti attraverso una selezione pubblica allo scopo di accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto della vigente normativa, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità per la copertura; in ogni caso, la durata del contratto non può eccedere quella del mandato del Sindaco.



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

## CAPO II – I CONTROLLI INTERNI

### Art. 44 – Tipologia dei controlli interni

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dalla vigente normativa, quali:
  - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile
  - b) controllo strategico
  - c) controllo di gestione
  - d) controllo sulle società partecipate
  - e) controllo sulla qualità dei servizi resi, che assurge a strumento di valutazione della performance dei dirigenti da parte dell'organismo indipendente di valutazione.
2. Il sistema, le modalità e gli strumenti specifici dei controlli interni sono demandati alle leggi e ai regolamenti vigenti.

## CAPO III – LE RESPONSABILITÀ'

### Art. 45 – Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono responsabili nei confronti dell'Ente in base a quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia;
2. Oltre alle normative e regolamenti generali e locali, le responsabilità dei dipendenti comunali sono enunciate dal Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento del Comune, cui il personale dell'ente deve pienamente conformarsi, o da eventuali aggiornamenti normativi.

### Art. 46 – Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore generale (se previsto) ed i dipendenti che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, per dolo o colpa grave, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Il Comune, nel caso in cui risarcisca al terzo l'ammontare del danno cagionato dai soggetti di cui al precedente comma, si rivale nei confronti del responsabile.



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore generale (se previsto) o del dipendente che abbia violato i diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o di ingiustificato ritardo nell'adozione di atti o nel compimento di fatti cui detti soggetti siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da operazioni o atti di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che abbiano partecipato all'atto o all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

#### **Art. 47 – Patrocinio legale e assicurazioni**

1. Il Comune assicura i propri amministratori, il segretario generale, il direttore generale, i dirigenti e il personale indicato dalla legge nazionale e dal contratto collettivo nazionale di riferimento contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.
2. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un amministratore o di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, a condizione che non sussista conflitto di interessi, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento
3. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dall'amministratore o dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

#### **Art. 48 – Responsabilità dei contabili.**

1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca senza legale autorizzazione negli incarichi di detti agenti, deve rendere conto della gestione, ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento.



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

## CAPO IV – FINANZA, CONTABILITA' E PATRIMONIO

### Art. 49 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nel rispetto dei limiti dalla stessa indicati, dal regolamento comunale.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite ed ha un proprio demanio e patrimonio.
3. Il Comune, in conformità alla vigente normativa, è altresì titolare di autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

### Art. 50 – Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie e addizionali, compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate di natura patrimoniale, risorse derivanti da investimenti ed ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo il principio di progressività stabilito dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo tale da privilegiare le categorie più deboli della popolazione ove consentito dalla normativa vigente.

### Art. 51 – Tutela del contribuente

1. In applicazione di quanto stabilito dalla vigente normativa, il Comune adegua i propri regolamenti in materia tributaria e la conseguente attività alle esigenze di massima tutela del contribuente.



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

2. In particolare, il Comune:

- a) si conforma al divieto di retroattività ed alle esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e ne prevede la più ampia diffusione al fine di agevolarne l'effettiva conoscenza;
- b) individua, nel rispetto delle norme vigenti, modalità e termini attraverso i quali il contribuente viene messo a conoscenza dell'esistenza di infrazioni dalle quali possa derivare l'applicazione di una sanzione, prevedendo forme di regolarizzazione;
- c) garantisce il diritto di interpello, il principio del contradditorio, l'applicazione del principio di autotutela, nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti vigenti e promuove la compensazione quale forma di estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento;
- d) assicura che al contribuente non siano richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Ente o di altre Pubbliche Amministrazioni indicate dal contribuente stesso;
- e) garantisce la tutela dell'affidamento e della buona fede e stabilisce la non applicabilità delle sanzioni derivanti da violazioni meramente formali che non comportino pregiudizio all'esercizio dell'attività di controllo e di accertamento, nonché alla determinazione ed al versamento dei tributi;
- f) individua modalità che garantiscano l'osservanza dello statuto del contribuente e dei principi di cui al presente articolo da parte di tutti i soggetti che svolgono attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali e assicura l'effettività delle garanzie a beneficio del contribuente medesimo.

**Art. 52 – Amministrazione dei beni comunali**

- 1. Il settore comunale responsabile del patrimonio, di concerto con quello incaricato delle funzioni relative agli affari finanziari, provvede alla redazione e all'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, nel rispetto dei termini e delle disposizioni stabilite dalle norme e dal regolamento di contabilità vigenti. Tale inventario è successivamente approvato dall'organismo comunale previsto dalla legge.



L'AQUILA  
2026 Capitale italiana della Cultura

#### **Art. 53 – Bilancio comunale**

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da questa fissati, al regolamento comunale di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio di previsione, redatto con la periodicità stabilita dalla legge in conformità agli indirizzi del programma di mandato e degli strumenti di programmazione preliminari.
3. Le modalità e i principi di redazione sono stabiliti dalla normativa nazionale e regolamentare.
4. Il bilancio di previsione viene approvato dal Consiglio comunale nei termini previsti dalla legge. La proposta, con i relativi allegati, è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare almeno dieci giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il bilancio medesimo.

#### **Art. 54 – Rendiconto della gestione**

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale e gli altri allegati di legge.
2. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini previsti dalla legge, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
3. La proposta, con i relativi allegati, è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare almeno dieci giorni antecedenti la seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto medesimo.
4. L'organo consiliare è inoltre competente ad approvare il bilancio consolidato che rileva i risultati della gestione del Comune, degli enti e delle società partecipate che fanno parte del Gruppo Amministrazione pubblica di riferimento dell'amministrazione comunale. È redatto secondo i principi stabiliti dalla legge a dai regolamenti di contabilità.



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

## **Art. 55 – Attività contrattuale**

1. L'attività negoziale del Comune si esercita nel rispetto della normativa sugli appalti e i contratti pubblici e si conforma ai principi di legalità, efficacia, economicità, efficienza, semplificazione, trasparenza amministrativa, imparzialità e salvaguardia della libera concorrenza.

## **Art. 56 – Collegio dei revisori dei conti**

1. Il collegio dei revisori è composto da un numero di membri stabilito dalla legge, che ne determina altresì la durata, il trattamento economico, la revoca e la decadenza.
2. Tra i membri del collegio, il Consiglio comunale elegge un componente con funzione di Presidente in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti nazionali. Gli altri membri sono designati in base a quanto previsto dalle normative di Stato.
3. L'organo di revisione, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e del presente statuto, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. La collaborazione si esercita con pareri, rilievi, osservazioni e proposte sugli aspetti economici, patrimoniali e finanziari dell'area di competenza consiliare, tesi a conseguire, attraverso la responsabilizzazione dei risultati, una migliore efficienza ed economicità della gestione nonché ad ottenere un contenimento dei costi a carico del bilancio. Il collegio esercita altresì l'attività di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e su tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
4. Il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente.
5. Ove il collegio riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri del suo ufficio con la diligenza del mandatario.



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

## Art. 57 – Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
  - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori, sulla base di ordini di incasso e di liste di carico, nonché dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
  - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante al Comune, di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione entro cinque giorni;
  - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
  - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione; il regolamento di contabilità definisce altresì, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria.

## TITOLO VI - LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

### Art. 58 – Servizi pubblici comunali.

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi ovvero l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, nelle forme previste dalla legge.
2. Il Comune può inoltre partecipare a enti e organismi di diritto pubblico e privato senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, e può dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
3. Il Comune può partecipare altresì alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, con le modalità di cui alla vigente normativa. La



L'AQUILA  
2026 Capitale italiana  
della Cultura

convenzione e lo statuto del consorzio, approvati dal Consiglio comunale, ne disciplinano ogni aspetto organizzativo e funzionale.

#### **Art. 59 – Definizione dei servizi pubblici comunali**

1. Il Comune, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, della Costituzione e delle norme vigenti, riconosce ai servizi pubblici locali una preminente rilevanza per la collettività, assicurando l'omogeneità dello sviluppo della comunità e la coesione sociale.
2. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica si intendono quelli erogati, o suscettibili di essere erogati, dietro corrispettivo economico che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Detti servizi sono previsti dalla legge o possono essere istituiti dal Comune, nell'ambito delle sue competenze, tramite deliberazione del Consiglio comunale, qualora ritenuti necessari per assicurare la maggiore soddisfazione dei bisogni della comunità. L'istituzione, la regolazione e la gestione dei suddetti servizi rispondono ai principi di concorrenza, sussidiarietà, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile e innovazione tecnologica, garantendo altresì la centralità dell'utenza.
3. Sono servizi pubblici locali privi di rilevanza economica quelli senza scopo di lucro, ossia che vengono resi con costi a totale o parziale carico del Comune. Tra questi, i servizi sociali, culturali, per il tempo libero e per le attività di promozione dello sport, nonché quelli che saranno riconosciuti dall'amministrazione comunale.

#### **Art. 60 – Modalità di gestione del servizio pubblico locale**

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto del principio di autonomia, dei principi di cui all'articolo 59 del presente statuto e comunque nel rispetto delle normative vigenti, può provvedere a organizzare i propri servizi con l'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, oppure a società miste e a società 'in house', secondo le modalità stabilite dalla legge nazionale e dal diritto dell'Unione europea, nonché attraverso la gestione in economia o per mezzo di aziende speciali limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

2. L'esercizio dei servizi sociali può essere svolto attraverso un'istituzione, organismo strumentale del Comune, la cui costituzione è operata dal Consiglio comunale, che ne approva lo statuto.
3. Le società miste, le società 'in house' e le aziende speciali hanno personalità giuridica, godono di autonomia imprenditoriale e seguono gli indirizzi dettati dal Consiglio comunale, che ne approva lo statuto.
4. Le società miste, le società in house, le aziende speciali e le istituzioni devono conformare la propria gestione alle prescrizioni di legge. Informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità, ed hanno l'obbligo di raggiungere l'equilibrio economico e il pareggio finanziario.
5. La nomina e la composizione degli organismi di amministrazione di società, aziende speciali e istituzioni, le modalità di conferimento del capitale o di trasferimento delle somme necessarie alla loro attività sono regolate dalla legge.
6. Il Comune ritiene di particolare rilevanza il ruolo delle associazioni di volontariato e, in generale, di promozione sociale, favorendo e promuovendo rapporti e intese con le stesse per l'esecuzione di particolari servizi di interesse della comunità, da attuarsi in conformità con la normativa vigente.

## Art. 61 – Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale, operanti in settori quali la sicurezza sociale, lo sport, la cultura, la pubblica istruzione, il tempo libero ed altre attività socialmente utili.
2. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi, ne approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
3. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore; essi sono nominati dal Sindaco - salvi i rapporti già in essere alla data di approvazione del presente statuto - e possono essere revocati per gravi violazioni di legge ovvero per



L'AQUILA  
2026  
Capitale italiana  
della Cultura

documentata inefficienza o per accertata difformità dalle finalità perseguitate rispetto agli indirizzi determinati dal Consiglio comunale.

4. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali disciplinate dal regolamento; il regolamento prevede forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione, che può svolgere la propria attività anche avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato.

#### **Art. 62 – Società per azioni o a responsabilità limitata.**

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, provvedendo eventualmente anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto ovvero l'acquisto di quote o di azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale, che, in ogni caso, deve garantire la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra persone dotate di specifica competenza tecnica e professionale, e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I consiglieri e gli assessori comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione. Il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni vicarie oppure ancora per delega dello stesso, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
5. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.



L'AQUILA  
2026 Capitale italiana della Cultura

## TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 63 – Entrata in vigore dello statuto e sue modifiche

1. Il presente statuto, deliberato nelle forme di legge, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, nonché sull'albo pretorio comunale ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
3. Le modifiche allo statuto sono apportate, a norma di legge, con le medesime modalità prescritte per la sua approvazione.

### Art. 64 – Regolamenti comunali

1. I regolamenti si adeguano al presente Statuto. Quelli vigenti all'entrata in vigore dello statuto stesso continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'approvazione dei nuovi.
2. Nel corso del biennio successivo dalla sua approvazione, la competente commissione consiliare verificherà lo stato di attuazione dello statuto e l'applicazione dei relativi regolamenti.
3. I regolamenti acquistano piena efficacia e diventano obbligatori nei termini stabiliti dalle leggi dello Stato.